

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1407, 1408, 1413 e <i>passim</i>
BOLDRINI . . . . .	1412
COPPOLA . . . . .	1413
FILETTI . . . . .	1411, 1412
LICINI, <i>relatore alla Commissione</i>	1408, 1413, 1414
REALE, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	1412, 1414

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235), di iniziativa dei deputati Bianco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, numero 533 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Lo stesso relatore, senatore Licini, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorsi indetti dal Ministro per la grazia e giustizia su base distrettuale costituendo la residenza nel distretto condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro i successivi sei mesi.

A parità di merito costituirà titolo preferenziale l'aver già prestato servizio presso gli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma ».

Il relatore ha, inoltre, presentato un secondo emendamento, subordinato alla reiezione del primo emendamento, di cui ho testè dato lettura, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola « età », le altre « pur-

chè in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Infine, sempre dal relatore è stato presentato un terzo emendamento, anche questo subordinato alla reiezione del primo, tendente a sostituire il secondo comma con il testo di cui al primo emendamento, quarto comma.

Il senatore Filetti ha, a sua volta, presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi la cui assunzione sia stata disposta a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 alla data del 29 luglio 1975 e che siano in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età ».

Prima di passare all'esame degli emendamenti, comunico che il sottosegretario Dell'Andro, per precedenti impegni presso la Camera dei deputati, è costretto ad assentarsi; in attesa dell'intervento in Commissione del ministro Reale, propongo di sospendere la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*(La seduta è sospesa alle ore 10,55 e viene ripresa alle ore 11,15).*

**P R E S I D E N T E .** Porgendo i nostri saluti all'onorevole Reale, riprendiamo l'esame degli emendamenti di cui ho prima dato lettura.

**L I C I N I , relatore alla Commissione.** Il primo emendamento è di notevole importanza, gli altri sono subordinati al non accoglimento del primo. Devo dire subito che il primo emendamento costituisce per me una marcia indietro rispetto a quanto ebbi a dire in sede di relazione, in quanto tende ad eliminare il concetto originario che sta alla base del disegno di legge in discussione, sia nel testo iniziale presentato al Parlamento,

sia nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge iniziale prevedeva che tutto il personale avventizio, diciamo così, assunto in base all'articolo 27 della legge sul nuovo processo del lavoro, fosse inquadrato in ruolo al compimento di un anno di anzianità. Cioè prevedeva un inquadramento in ruolo che non dipendeva dai risultati di un concorso, ma dal conseguimento dell'anno di anzianità di servizio. Presso la Camera dei deputati vi fu una discussione su questo concetto che si presentava come lesivo del principio base stabilito nella Costituzione, o per lo meno pericoloso sotto questo aspetto, e si giunse ad una formulazione che direi di compromesso nel senso che questo personale non veniva più passato in ruolo al compimento dell'anno di anzianità, ma attraverso un concorso riservato e quindi inquadrato in base ai risultati del concorso medesimo. Ora, di fronte al provvedimento così pervenuto al nostro esame — l'ho già detto e lo ripeto — in me è sorto uno scrupolo che sarà tardivo, ma che preferisco esternare piuttosto che perseverare in una posizione erronea. Lo scrupolo è il seguente: si è parlato, specialmente in questi ultimi tempi, non solo della giungla retributiva, ma anche del sistema di legiferare con leggi spicciole che comportano spesso gravi conseguenze perchè costituiscono un precedente per altre leggi dello stesso tipo; considerando questo pericolo e tenendo conto che nostro unico scopo deve essere quello di garantire la funzionalità della pubblica Amministrazione e, in questo caso, del settore che ci interessa dell'Amministrazione della giustizia, in particolare nella carriera esecutiva costituita da questi coadiutori giudiziari, ritengo che non deve essere influenzato, il nostro pensiero, dall'umana aspettativa che possono avere i soggetti già assunti, è vero, ma pur sempre assunti come « avventizi », perchè costoro sapevano di essere tali all'atto della loro assunzione. Ritengo, inoltre, che non deve essere lesa, per un senso di accondiscendenza verso l'esigenza di questo personale, il principio costituzionale e soprattutto il diritto di tutti i cittadini di partecipare ai concorsi statali e di essere assunti in base ai meriti e non in ba-

se a situazioni eccezionali quali quelle verificatesi in seguito all'articolo 27. Vi è poi da considerare che tale situazione non poteva non essere influenzata da rapporti umani di conoscenza, se non di raccomandazione, che queste persone hanno presso i capi degli uffici giudiziari abilitati all'assunzione stessa; comunque — secondo le informazioni fornite dall'onorevole Dell'Andro, per cui vi sono un migliaio di assunti in base all'articolo 27 — essendo 950 i posti in organico messi a concorso, tale concorso riservato risulterebbe solo una parvenza. Non ho nulla contro questo personale, ma non mi sento spinto a tanta condiscendenza da violare i principi base cui ho accennato. Pertanto considero più giustificato un articolo che preveda un concorso pubblico dei posti vacanti e non solo riservato a coloro che sono stati assunti in base all'articolo 27, sia pure concedendo un titolo preferenziale, a parità di merito, a tutti coloro che hanno già prestato servizio presso la pubblica amministrazione, settore giustizia, tra i quali sono da comprendere anche quelli assunti di tre mesi in tre mesi in base alla legge del 1971 che, con un rapporto a tempo indeterminato, hanno collaborato al funzionamento della macchina della giustizia. Da ciò l'emendamento che ho presentato — che ricalca l'articolo 26 della legge sul processo del lavoro — che prevedeva concorsi a base distrettuale ed inoltre assegna un titolo preferenziale, a parità di merito, per prestato servizio presso gli uffici del Ministero della giustizia.

Voglio completare questa esposizione osservando che in questo modo non si lascia il personale di cui all'articolo 27 al suo destino. L'ultimo comma dell'emendamento da me presentato prevede il mantenimento in servizio di detto personale fino all'espletamento del concorso pubblico, lasciandolo però nella posizione iniziale di personale avventizio che non deve acquisire, come era previsto nel disegno di legge originale e in quello presentatoci dalla Camera, una specie di legittima aspettativa ad essere tramutato in personale di ruolo senza aver passato il vaglio del pubblico concorso, prevedendosi solo un titolo preferenziale a parità di meri-

to. Quindi detto personale non è abbandonato, anche perchè l'aver prestato servizio per un tempo più o meno lungo porta pur sempre ad avere una preparazione, una possibilità maggiore di coloro che si presentano allo stesso concorso senza aver svolto alcuna precedente attività nel settore.

Mi è stato accanitamente obiettato che questa gente, ormai, « ha un posto di lavoro ». Non nego che questo avere un posto di lavoro significhi un trauma nel vedersi esposto al concorso pubblico, ma non vedo perchè il cittadino in genere non debba poter essere abilitato a partecipare ai concorsi per la pubblica amministrazione, anche se non ha avuto la fortuna o le spinte sufficienti per essere assunto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 533.

Questo è il succo del problema: salvare la funzionalità dell'amministrazione mediante il mantenimento in servizio di tutto questo personale finchè non viene espletato il concorso; salvare o iniziare a salvare la regolarità amministrativa mediante il bando di pubblico concorso e non di concorso riservato che, in fine dei conti, non sarebbe che un sistema mascherato per creare il passaggio in ruolo di tale personale che fu assunto per chiamata diretta.

Gli emendamenti subordinati sono molto semplici. Se il principio sopra enunciato — che è contrastante, lo ammetto, con quello del disegno di legge iniziale approvato dalla Camera dei deputati — non fosse accettato e si mantenesse, quindi, il principio del concorso riservato, si dovrebbe, almeno, considerare questi due emendamenti subordinati. Il primo è in relazione al fatto che nell'articolo unico pervenutoci dalla Camera si diceva che sono ammessi a questo concorso gli assunti ai sensi dell'articolo 27 purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975. Abbiamo sentito dall'onorevole Dell'Andro che dopo il 1° luglio 1975 sono state assunte ancora altre trenta-quaranta unità; ci si domanda il perchè di questa data (1° luglio) che dovrebbe costituire il blocco di ammissione al concorso: ebbene, il perchè è unicamente storico, giacchè quando tale legge fu discussa alla Camera, essa fu approvata a metà luglio

1975 e si pose il 1° luglio come data di riferimento. Oggi, però, tale data non ha più senso e, partendo dallo stesso concetto potremmo dire che, dato che siamo al 16 di ottobre, potremmo porre il limite al 1° ottobre; perciò propongo un emendamento subordinato nel senso di aprire la possibilità di partecipazione al concorso — pur sempre riservato, se rimane il testo della Camera — per tutti coloro che siano stati assunti ai sensi dell'articolo 27 fino all'entrata in vigore della legge. Ciò per dare la possibilità di accedere al concorso anche a quelle unità assunte dopo il 1° luglio 1975.

Il secondo emendamento ha lo stesso testo di quello che avevo proposto per l'emendamento principale e richiede di non limitarsi ad abrogare l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 perchè, così facendo, a modesto mio avviso, si fa il danno della pubblica amministrazione. Ciò perchè, se andiamo al raffronto degli articoli 26 e 27 della legge n. 533, vediamo che l'assunzione del personale avventizio o non di ruolo ai sensi dell'articolo 27 avrebbe dovuto aver durata limitata all'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 26. Ora abbiamo saputo, dopo varie intercomunicazioni con il Ministero, che, in effetti, vi sono stati dei concorsi ai sensi dell'articolo 26 — concorsi distrettuali per 191 posti (così ci è stato detto dal sottosegretario Dell'Andro) —, ma che le graduatorie non sono state pubblicate, nella coscienza che, pubblicando tali graduatorie, automaticamente sarebbe venuta a determinarsi la cessazione del rapporto di lavoro con tutti coloro che erano stati assunti ai sensi dell'articolo 27, in quanto veniva a maturarsi il termine di scadenza, appunto, dell'assunzione ai sensi dell'articolo 27. Che cosa avverrebbe, allora, in pratica? Che abrogando l'articolo 27, se dovesse essere pubblicata la graduatoria di cui parlavo prima, cioè se fossero espletati i concorsi di cui all'articolo 26 con la pubblicazione della graduatoria, il Ministero si troverebbe costretto, se osservasse la legge, a dimettere tutta la differenza fra i vincitori dei concorsi per i 191 posti ai circa mille assunti ai sensi dell'articolo 27, con uno sconquasso assai dannoso al funzio-

namento dell'amministrazione. Per evitare tale pericolo è appunto proposto l'emendamento che (come è scritto nell'emendamento n. 1 al testo del quale si richiama l'emendamento n. 3) prevede che « i coadiutori dattilografi giudiziari, assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma ». Anzi, sarebbe meglio dire « del concorso di cui al primo comma ». Ciò in modo da creare una continuità nel servizio ed evitare quello che, per me, è l'argomento di fondo ed unico che dovrebbe essere alla nostra attenzione, cioè il danno alla funzionalità dei servizi della pubblica amministrazione.

**F I L E T T I .** Desidererei dire qualche parola in ordine agli emendamenti presentati dal relatore. Premetto con il dire che un'interpretazione benevola del disegno di legge porterebbe alla considerazione che la *ratio* del disegno di legge medesimo poggia sull'esigenza di eliminare uno stato di carenza esistente nei vari uffici giudiziari, particolarmente per quanto attiene a difetti o vacanze tra coadiutori dattilografi giudiziari.

Al fine di eliminare tali carenze i presentatori della proposta hanno ritenuto di istituire un concorso da riservarsi al personale assunto a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533; personale che, in genere, si trova già in uno stato di servizio, ha già acquisito una congrua esperienza nell'assolvere i suoi compiti ed è servito ad eliminare alcune disfunzioni che abbiamo avvertito nel campo del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

A tal fine si è ritenuto che, alla eliminazione delle vacanze dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari, possa supplirsi con questo concorso e con la partecipazione di determinate persone che hanno già acquisito idonea esperienza. Credo anche che nei presentatori del disegno di legge in esame sia stato avvertito il fatto che, così agendo, si possa più celeremente addivenire all'eliminazione delle carenze lamentate, perchè una cosa è la partecipazione al concorso

di un numero limitato di persone ed altra cosa è allargare tale partecipazione.

Non mi lasciano, però, indifferenti le osservazioni che ha fatto il relatore e che mi sembrano abbastanza sagge e fondate. Il relatore, con il suo emendamento numero 1, ha cercato anch'egli di venire incontro a tali esigenze, per eliminare le carenze lamentate in termini brevi, dato che ha proposto l'indizione di determinati concorsi entro un termine molto breve — trenta giorni — dalla data di pubblicazione della presente legge, e ha previsto che l'espletamento dei concorsi medesimi avvenga pur esso in un termine breve (sei mesi). Ha considerato altresì che tali concorsi avvengano anche in sede locale, cioè a dire distrettuale. Così statuendo mi sembra che l'esigenza lamentata possa essere appagata perchè noi agiremmo con un certo senso di maggiore obiettività e non procederemo ad una cosiddetta « legge-fotografia », quale quella che ci è stata presentata con il disegno di legge in esame. Esprimo, quindi, parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento numero 1 presentato dal relatore; ma ove per ipotesi la Commissione non fosse dello stesso parere e dovessimo seguire il criterio trasfuso nel disegno di legge, mi sembra che ci dovremmo soffermare attentamente sugli emendamenti subordinati ed anche sul mio emendamento, che rimarrebbe precluso in caso di accoglimento degli emendamenti numeri 1 e 2. Il mio emendamento suggerisce che venga determinata in maniera più concreta la data di riferimento all'assunzione o alla prestazione di servizio delle persone assunte a norma dell'articolo 27 della legge. Ho indicato la data del 29 luglio 1975, che è la data di trasmissione del disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera; ma nulla trovo da osservare ove tale data venga cambiata con quella relativa all'entrata in vigore della legge stessa.

Circa il problema se debbano partecipare a tale concorso, o se debbano avere un trattamento preferenziale, soltanto coloro i quali si trovino in uno stato di servizio o anche coloro per i quali esiste soltanto l'autorizzazione ad assumere il servizio, il relatore mi sembra faccia riferimento allo stato di ser-

vizio; quindi uno stato di fatto operante. Suggerirei l'opportunità di ancorare il tutto al provvedimento che dispone l'assunzione, anziché la permanenza in stato di servizio.

**R E A L E**, ministro di grazia e giustizia. Ma in tal caso cesserebbe ogni razionalità e si rientrerebbe nell'ordine di idee espresse dal senatore Licini, sia pure sotto una problematica molto interessante, che si domanda perchè occorra dare una preferenza a coloro che hanno goduto della designazione ad assumere il servizio. Ebbene, in tanto si può pensare ad una preferenza, in quanto c'è una esperienza di servizio, tanto è vero che si era pensato anche ad una certa durata del servizio prestato. Se invece noi riferiamo il tutto all'atto di nomina cessa ogni razionalità.

**F I L E T T I**. Io penso, però, che bisogna tenere in considerazione anche un altro dato, e cioè che il presidente della Corte d'Appello avrà pur fatto una certa valutazione nell'assumere determinate persone. E questo potrebbe giustificare anche il titolo di preferenza.

Concludendo, pertanto, ove vogliamo esaminare gli emendamenti subordinati, mi sembra che sia esatta la proposta modifica dell'ultimo comma dell'articolo unico, così come suggerita dallo stesso relatore, perchè se ci limitassimo a dire che è abrogato l'articolo 27, potrebbe sorgere quanto meno un'equivoca interpretazione in ordine all'ulteriore mantenimento in servizio del personale assunto ai sensi dell'articolo 27. Quindi è opportuno precisare in maniera specifica che detto personale continua a prestare servizio fino all'espletamento del concorso formante oggetto del disegno di legge in discussione.

**B O L D R I N I**. Onorevole Ministro, signor Presidente, l'emendamento proposto dal senatore Licini risponde ad esigenze che si avvertono immediatamente leggendo il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge numero 2235 infatti, limitando la partecipazione al concorso solo a coloro che hanno avuto il beneficio di essere assunti ai sensi

dell'articolo 27 della legge del 1973, non considera gli altri dattilografi coadiutori già assunti ai sensi delle altre leggi ed esclude tutti coloro che sono in legittima aspettativa di un concorso. In sostanza, il rimedio proposto dal senatore Licini viene incontro all'esigenza di una maggiore costituzionalità del disegno di legge e di un maggiore rispetto del *jus ad officia* e della parità dei diritti, e senza dubbio mi trova concorde. Tuttavia ci sono da fare alcune osservazioni: e cioè che il rispetto dei principi costituzionali (che non può non essere sottoscritto) va mantenuto integralmente, per cui la proposta del senatore Licini di riservare l'ammissibilità del concorso solo a coloro che hanno la residenza nel distretto ha anche essa un vizio di costituzionalità. È chiaro che il disegno di legge muove da esigenze profondamente sentite non solo da chi ha avuto il posto ai sensi dell'articolo 27 e già partecipa al rapporto di lavoro, ma anche di chi desidera avere a sua disposizione dattilografi e coadiutori che abbiano già imparato il vocabolario, lo *stylus curiae* proprio dei tribunali. Non è raro che dattilografi assunti, attraverso l'articolo 27, o attraverso la legge del 1961, dagli uffici giudiziari siano stato poi allontanati, nonostante la velocità dello scrivere, per la mancanza assoluta di conoscenza del vocabolario, che è specifico. È evidente che la stessa garanzia di efficienza porta alla necessità di reperire, tramite il concorso, il personale che ha più meriti in questo senso. Sarei, dunque, favorevole al primo emendamento proposto dal senatore Licini purchè si chiarisca che il servizio prestato nell'amministrazione della giustizia non sia stata una mera partecipazione temporale, perchè abbiamo avuto casi di dattilografi assunti per un mese, un mese e mezzo, tre mesi che non sono stati più riconfermati per la loro inesperienza e incapacità. Non mi sembra giusto che costoro, in ipotesi, possano trovarsi a pari merito con altri partecipanti e godere dello stesso titolo di preferenza goduto da personale più meritevole. Quindi, in via principale, siamo disposti ad accettare l'emendamento proposto dal relatore se a sua volta viene accettato un sub-emendamento soppressivo delle paro-

le « costituendo la residenza nel distretto condizione di ammissibilità », lasciando però che il concorso sia su basi distrettuali perchè mi pare di più facile attuazione, tanto più che si tratta di personale coadiutore, che non dovrebbe essere soggetto a spostamenti e trasferimenti, anche per la modestia dello stipendio. Inoltre, un altro sub-emendamento, al terzo comma, dovrebbe essere il seguente, sostitutivo della parola « a parità di merito costituirà titolo preferenziale l'aver già prestato... », con le altre « a parità di merito costituirà titolo preferenziale il servizio prestato presso gli uffici dipendenti del Ministero di grazia e giustizia ». Se si vuole, poi, si potrebbe aggiungere qualcosa sul metodo di valutazione di questo servizio e si potrà trovare una formula valida sia sotto il profilo del merito che del tempo prestato. Soddisfatte le due esigenze, cioè l'esigenza dell'amministrazione di avere a propria disposizione il personale già esperto del lavoro e quella di fare entrare in tale preferenza tutti coloro che sono stati assunti tramite l'articolo 27, e tramite le nomine trimestrali, mi pare che il disegno di legge risponda ad un criterio di giustizia più di quanto ne risponda il testo pervenuto dalla Camera. In via subordinata ritengo che gli emendamenti secondo e terzo del relatore siano senz'altro da accogliere.

**C O P P O L A .** Molto brevemente: riteniamo di aderire agli emendamenti subordinati dell'onorevole relatore. Il disegno di legge, di cui vorrei dire che ci siamo occupati abbastanza a lungo pur non volendo sottovalutarne l'importanza, ma ce ne siamo occupati anche informalmente in maniera quasi sproporzionata all'entità, rientra in quella categoria di leggi che partono da iniziative parlamentari a cui il Governo finisce con l'aderire riconoscendo parzialmente che esiste anche il riflesso dell'interesse della pubblica amministrazione. All'altro ramo del Parlamento si è proceduto ad una discussione piuttosto elaborata e si è proceduto alla discussione di testi diversi, poi si è data la preferenza ad una iniziativa assorbendo le altre perchè si riteneva che le altre non risolverebbero il problema; inoltre vi è stata

l'adesione di tutti i Gruppi della Camera, come risulta dalla documentazione che abbiamo sott'occhio. Considerando tutto ciò, vorrei dire che per questo tipo di provvedimento sarebbe bene che noi, in seconda lettura, snaturassimo il meno possibile la *ratio*, la finalità dei proponenti che è stata oggetto di un dibattito abbastanza lungo. Per queste ragioni anche di ordine pratico, per non creare motivi di contrasto e soprattutto per accelerare i tempi di approvazione, se è vero come è vero che esistono motivi di urgenza, vorrei permettermi di raccomandare alla Commissione di prendere in considerazione gli emendamenti del relatore, ripeto, senza sconvolgere la *ratio*, la logica a cui rispondeva il disegno di legge stesso. Per cui, anticipando anche una conclusione in tema di approvazione del disegno di legge, vorrei esprimere l'opinione di aderire soltanto agli emendamenti subordinati.

**P R E S I D E N T E .** Prego ora il senatore Licini di voler esprimere un parere sull'emendamento del senatore Filetti e sui subemendamenti del senatore Boldrini.

**L I C I N I ,** *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Filetti, mi permetto di ricordare al collega che l'estensione della possibilità di partecipare al concorso riservato a coloro per i quali fosse intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'assunzione, ha una certa logica — se vi è il concorso riservato — per creare un maggior numero di partecipanti a quel concorso. Non ha, invece, alcuna logica nell'ipotesi da me presentata di concorso pubblico, nel quale non potrebbe darsi maggior merito o alcun titolo preferenziale a chi avesse avuto soltanto l'autorizzazione di assunzione.

Quindi sarei contrario a quell'impostazione e ovviamente contrario anche al testo letterale presentato nell'emendamento del senatore Filetti che sposta la data dal 1° al 29 luglio, perchè incorreremmo nella stessa situazione che abbiamo criticato, mentre è meglio estendere la partecipazione a tutti coloro che siano assunti alla data dell'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne gli emendamenti subordinati presentati dal senatore Boldrini, *nulla quaestio*; faccio solo presente che quella dicitura che era nel mio emendamento circa la residenza nel distretto come condizione di ammissibilità, può sì prestare il fianco ad un'osservazione di incostituzionalità, come ha appunto detto il senatore Boldrini, ma io l'ho tratta dal testo letterale dell'articolo 26 della legge 533 del 1971. Non avevo mutato nulla al riguardo, ma non sono contrario, comunque, a togliere quella dicitura. Ponendo, però, a questo punto, al Ministro qui presente, una domanda, e cioè se sia possibile prevedere un concorso su base distrettuale senza la limitazione che ho dianzi accennato, in quanto potrebbe sorgere il pericolo di una partecipazione ad una pluralità di questi concorsi; cioè a tutti i concorsi indetti presso ciascun distretto.

Per ciò che riguarda il titolo preferenziale non so come suona esattamente il subemendamento proposto dal senatore Boldrini.

**PRESIDENTE.** Eccone il testo: « Costituisce titolo preferenziale il servizio prestato presso gli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ».

**LICINI, relatore alla Commissione.** Penso che così emendato il comma da me proposto è ancora più « accettabile » perchè dire « costituisce titolo preferenziale » senza l'aggiunta che io avevo fatto: « a parità di merito », può dare ancora maggiore spazio all'assorbimento di queste persone assunte ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 533, perchè rimane nella discrezionalità del Ministero, nel bandire il concorso, di quantificare l'entità della preferenza verso costoro. Nessuna obiezione, quindi, ed accetto i subemendamenti del senatore Boldrini.

Se mi è consentito (a meno che non esuli dalle mie facoltà un brevissimo accenno alla contrarietà all'emendamento n. 1 espressa dal senatore Coppola) vorrei dire che, quando si afferma che non dobbiamo snaturare le finalità del provvedimento quale ci è pervenuto dalla Camera (il che, invece, si verifica con l'eventuale accoglimento del mio emendamento n. 1), si dice una cosa esatta,

ma bisogna vedere quali erano le finalità del provvedimento, perchè l'emendamento numero 1 è volto proprio contro quella finalità restrittiva e — diciamo un aggettivo tante volte abusato, ma che in questo caso mi sembra azzeccato — corporativa, mentre fa salva la finalità reale e sostanziale che dovrebbe essere l'unica alla nostra considerazione, quella della funzionalità della pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Quando il relatore Licini afferma di accettare gli emendamenti del senatore Boldrini, ciò significa che il suo emendamento viene modificato?

**LICINI, relatore alla Commissione.** Esatto.

**RALE, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo scusa per la mia esposizione che avrà certamente una forma imperfetta, ma ricordo che mi ritrovo di fronte a questo provvedimento ed agli emendamenti dopo averlo abbandonato da mesi alla Camera, quando fu discusso in quella sede. Farò, comunque, uno sforzo per ricordare come è nata la legge e quali fossero i suoi scopi.

La legge in questione non è nata per un impulso proveniente dalla pubblica Amministrazione, o da un impulso sostitutivo rispetto ai voleri della pubblica Amministrazione. Devo ricordare che nella legge sulla procedura del lavoro c'è quella disposizione dell'assunzione di due dattilografi fino all'espletamento dei concorsi. Ebbene, la legge è stata felicemente interpretata in senso lato perchè siccome nei ruoli c'erano già delle vacanze da coprire, è stata interpretata nel senso che i nuovi assunti potessero subentrare in servizio fino al completamento dei ruoli, vecchi e nuovi. Ad un certo punto, naturalmente, gli assunti in questo modo hanno richiesto anche per loro i benefici degli altri, reclamando il loro inserimento nei ruoli, data l'esperienza di lavoro da essi acquisita.

Ne è nata così una questione di carattere costituzionale. La proposta Bianco non consisteva nel riservare a queste persone un concorso, era invece che si dichiarasse che

entravano nei ruoli; la Commissione affari costituzionali della Camera eccepì subito, cosa che avremmo fatto anche noi, che ciò era contro la Costituzione, perchè non si può violare un articolo della Costituzione, tra l'altro contro quelle legittime attese di tutti i cittadini, cui ha fatto cenno il senatore Licini.

Non mi fermo sul modo in cui sembrava che in qualche caso erano stati assunti i dattilografi in questione, cosa che aggravava la incostituzionalità che vi sarebbe stata se si fosse abolito il concorso pubblico.

La spinta delle forze politiche, almeno quelle che si sono dichiarate alla Camera (che poco fa ha ricordato il senatore Coppola, come un argomento per non toccare l'intelaiatura di questo provvedimento), era nel senso della proposta di legge. E allora si è addivenuti a questo compromesso, come ha detto poco fa il senatore Licini. Qual è però la situazione del complesso dell'organico vecchio e nuovo (non ricordo adesso la cifra esatta, ma si tratta di alcune migliaia di unità)?

I posti sono stati per una parte coperti da personale di ruolo, per una parte sono stati messi a concorso (e i concorsi sono già quasi espletati); un'altra parte vanno riservati alle famose categorie privilegiate. Rimaneva una differenza, se non sbaglio, di circa 900 unità, che corrisponde più o meno (ecco l'osservazione del senatore Licini) al numero di coloro che si trovano nelle condizioni di partecipare al concorso. Questa è la situazione.

Ora, il senatore Licini solleva una serie di dubbi, che sono estremamente interessanti. Credo sia facile indovinare che il Ministero della giustizia ha accettato, più che promosso, questo tipo di provvedimento.

Aggiungo che esiste una spinta di minore entità (perchè in questo caso era più precisa la legge, nel senso che stabiliva che le assunzioni erano per tre mesi e non oltre), da parte appunto di coloro che sono stati assunti per trimestre, i quali presentano la stessa istanza. Tanto per fare un esempio, a Napoli ce ne sono alcuni che, solo per il fatto di essere stati assunti per tre mesi,

hanno messo su famiglia e adesso chiedono di essere sistemati. Sono fatti umani che hanno il loro peso e di cui non si può non tenere conto. Ad un certo punto, però, bisogna pure considerare le esigenze della pubblica amministrazione.

Dette tutte queste cose, le quali confermano l'importanza del disegno di legge, pur essendo piccolo il suo ambito specifico (importanza perchè si stabiliscono dei precedenti, si stabilisce un modo di fare, eccetera), io, di fronte alle osservazioni e alle proposte del senatore Licini, prego di consentire un rinvio della discussione.

La proposta del senatore Licini parte dalla volontà di ripristinare, almeno al 90 per cento, l'efficacia del dettato costituzionale. È una cosa importante. Personalmente debbo dire che sono molto sensibile a questi argomenti, lasciatemi però il tempo di meditare; pertanto rinnovo la preghiera di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

**P R E S I D E N T E.** Direi che la richiesta dell'onorevole Ministro non possa non essere accolta. Anzi ci offre l'occasione per rallegrarci di averlo tra di noi e, poichè sappiamo che non è stato bene, per augurarci che egli, completamente ristabilito, possa spesso essere presente alle nostre sedute. Anche questa volta egli ha portato una parola di saggezza, di equilibrio, dimostrando il suo attaccamento a quelli che sono i principi fondamentali che debbono guidare il legislatore nel legiferare, specie in relazione alla pubblica Amministrazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato ad una seduta della prossima settimana, nella speranza che per quel momento si possa trovare un'intesa anche in relazione agli emendamenti così acuti che l'onorevole relatore ha voluto proporre.

*La seduta termina alle ore 12,25.*